CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 TEL. 02/959299.1 – FAX 02/95382853

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 31-03-2021 sulla proposta n. 18 del 24-03-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di marzo alle ore 21:00, presso la sala consiliare del Comune, convocati – in seduta Ordinaria ed in Prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l'adunanza.

Assume la presidenza il Sindaco MANTEGAZZA LUCIA. Partecipa il Segretario Comunale GIULIANI ENRICO MARIA.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

MANTEGAZZA LUCIA	Presente in videoconferenza	SANGALLI DAVIDE	Presente in videoconferenza
IKONOMU MARIKA	Presente in videoconferenza	DISTASO ANDREA	Presente in videoconferenza
DEPONTI MARIA STELLA	Presente in videoconferenza	ESPOSTI FABIANO MARIO	Presente in videoconferenza
CRIPPA ROBERTA	Presente in videoconferenza	ZERBI MATTEO	Presente in videoconferenza
VALVASSORI AMOS	Presente in videoconferenza	SANCINI GIULIO ALFREDO	Presente in videoconferenza
VOLPI NINO BARTOLOMEO	Presente in videoconferenza	PELUSO SALVATORE	Presente in videoconferenza
PAPARO CIRO	Presente in videoconferenza		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Il Presidente, accertato il numero legale, per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 18 del 24-03-2021 indicata in oggetto.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 31-03-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021

Il Sindaco, non essendo state apportate modifiche a questa imposta rispetto all'anno precedente, chiede ai consiglieri se intendono intervenire.

Il consigliere Zerbi del gruppo comunale Insieme per Gessate legge la dichiarazione di voto:

"dato che sostanzialmente le aliquote sono rimaste invariate, la nostra posizione sarà di astensione".

Il Sindaco non essendoci altre dichiarazioni pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la presentazione della proposta di deliberazione n. 18 del 24-03-2021 ad oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021 a norma del vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;

UDITO il dibattito integralmente registrato e conservato agli atti;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICORDATO che l'argomento è stato esaminato dalla conferenza dei Capigruppo, così come previsto dall'art. 29, comma 1 dello Statuto Comunale;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;

RICHIAMATO l'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche intercorse, che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni:

VISTO l'art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 che abroga la disciplina della TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);

VISTO l'art. 1 della L. 160/2019, in particolare i commi:

- n. 740 che ha confermato l'esenzione IMU per le abitazioni principali non di lusso;

- n. 744 che ha confermato la quota di imposta pari al 7,6 % di competenza dello
 Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- n. 748 e 749 che fissano l'aliquota massima del 6 ‰ per le abitazioni di lusso (cat. A1/ A8/ A9) e relative pertinenze e confermano la detrazione di € 200,00 per annualità;
- n. 750, 751 e 752 che indicano le aliquote IMU per i soggetti che, con la disciplina previgente, erano assoggettati alla TASI;
- n. 754 secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 8,6 per mille, aumentabile sino al 10,6 per mille;
- n. 760 che conferma l'abbattimento del 25% della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 431/1998;
- n. 761 e 762 che confermano la proporzionalità dell'imposta alla quota dei mesi di possesso dell'immobile nel corso dell'anno solare precisando che l'imposta va versata in 2 rate;
- n. 774 e 775 che confermano le disposizioni sanzionatorie;
- n. 780 secondo il quale sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, mantenendo l'applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della L. 147/2013;

VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imposta municipale propria", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 30.06.2019;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 106 del D.L. 34/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio), convertito in Legge 77/2020, che ha previsto il differimento, al 31 gennaio 2021, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali;

VISTO che con Decreto ministeriale in data 13.01.2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 18.01.2021) il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 31.03.2021;

RITENUTO opportuno, alla luce delle esigenze in termini di risorse finanziarie, confermare per l'anno 2021, le seguenti misure delle aliquote dell'imposta municipale

propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 782 della legge n. 160/2019:

1)	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"	1,06 per cento (10,60 per mille)
2)	Abitazioni principali di categoria catastale A1/A8/A9, unitamente alle relative pertinenze C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie	0,57 per cento (5,70 per mille)
3)	Terreni agricoli (sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli e a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile)	0,96 per cento (9,6 per mille)
4)	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)	0,17 per cento (1,7 per mille)
5)	Fabbricati rurali a uso strumentale	0,10 per cento (1,0 per mille)
6)	Per tutti gli altri immobili assoggettabili all'Imu non rientranti nelle precedenti casistiche	0,96 per cento (9,60 per mille)

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione in forma palese:

Consiglieri presenti: n. 13;Consiglieri votanti: n. 9;

MANTEGAZZA LUCIA	Favorevole	SANGALLI DAVIDE	Favorevole
IKONOMU MARIKA	Favorevole	DISTASO ANDREA	Favorevole
DEPONTI MARIA STELLA	Favorevole	ESPOSTI FABIANO	Astenuto
		MARIO	
CRIPPA ROBERTA	Favorevole	ZERBI MATTEO	Astenuto
VALVASSORI AMOS	Favorevole	SANCINI GIULIO	Astenuto
		ALFREDO	
VOLPI NINO BARTOLOMEO	Favorevole	PELUSO SALVATORE	Astenuto
PAPARO CIRO	Favorevole		

• Consiglieri astenuti: n. 4;

• Voti favorevoli: n. 9;

• Voti contrari: n. 0;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1. DI STABILIRE, per l'anno 2021, ai sensi dei commi da 738 a 782 della legge n.160/2019 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, le seguenti misure di aliquota per l'imposta municipale propria:

1)	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"	1,06 per cento (10,60 per mille)
2)	Abitazioni principali di categoria catastale A1/A8/A9, unitamente alle relative pertinenze C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie	0,57 per cento (5,70 per mille)
3)	Terreni agricoli (sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli e a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile)	0,96 per cento (9,6 per mille)
4)	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)	0,17 per cento (1,7 per mille)
5)	Fabbricati rurali a uso strumentale	0,10 per cento
6)	Per tutti gli altri immobili assoggettabili all'Imu non rientranti nelle precedenti casistiche	(1,0 per mille) 0,96 per cento (9,60 per mille)

- 2. DI CONFERMARE, per l'annualità 2021 l'importo di € 200,00 quale detrazione prevista dal comma 749 della L. 160/2019, per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- 3. DI DELEGARE la Responsabile del Settore Finanziario a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ALLEGATI:

- (A) Parere di Regolarità Tecnica reso ai sensi dell'art.49, co.1 del T.U.E.L.
- (B) Parere di Regolarità Contabile reso ai sensi dell'art.49, co.1 del T.U.E.L.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 - IV comma .- D. Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione in forma palese:

Consiglieri presenti: n. 13; • Consiglieri votanti: n. 9;

MANTEGAZZA LUCIA	Favorevole	SANGALLI DAVIDE	Favorevole
IKONOMU MARIKA	Favorevole	DISTASO ANDREA	Favorevole
DEPONTI MARIA STELLA	Favorevole	ESPOSTI FABIANO	Astenuto
		MARIO	
CRIPPA ROBERTA	Favorevole	ZERBI MATTEO	Astenuto
VALVASSORI AMOS	Favorevole	SANCINI GIULIO	Astenuto
		ALFREDO	
VOLPI NINO BARTOLOMEO	Favorevole	PELUSO SALVATORE	Astenuto
PAPARO CIRO	Favorevole		

Consiglieri astenuti: n. 4;

Voti favorevoli: n. 9;

Voti contrari: n. 0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

* * *

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente D.ssa MANTEGAZZA LUCIA

Il Segretario comunale Dr. GIULIANI ENRICO MARIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005